

REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI E BOTTI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013, n. 587.-

REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI E BOTTI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

000000

DISPOSIZIONI GENERALI

FINALITÀ.

Il presente Regolamento tende a tutelare, sull'intero territorio comunale, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e prevenire i disagi sugli animali domestici e selvatici derivanti dall'uso indiscriminato ed incontrollato degli artifici e giocattoli pirotecnici; inoltre, intende prevenire e reprimere eventuali danni che possano determinarsi alle cose, per il rischio d'incendio connesso al contatto di tali artifici con sostanze esplosive.

Art. 1.

E' vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo (con eccezione di fuochi pirotecnici solo figurativi, ma senza botti mediante l'uso di idonea tecnologia che eviti rumore, regolarmente autorizzati dall'Autorità di PS secondo le vigenti normative):

- a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, soggette ad autorizzazione di polizia e/o commerciale, di qualsiasi tipo;
- b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (es. canile, colonie feline etc.), nonché nelle loro immediate vicinanze e comunque entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
- c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone o animali.

Art. 2.

Gli organizzatori che intendono far svolgere spettacoli pirotecnici (di tipo luminoso) ma senza botti, mediante l'uso di idonea tecnologia che eviti rumore, attraverso l'utilizzo di personale altamente qualificato e debitamente autorizzato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, sono responsabili delle iniziative intraprese e dovranno darne massima diffusione mediante affissione di appositi cartelli pubblicizzanti, a mezzo stampa, sul sito web del Comune di Chieti e in altre forme almeno 10 giorni prima dell'evento pirotecnico.

Gli stessi organizzatori devono assicurare che gli esecutori degli spettacoli pirotecnici siano responsabili del sito in cui si svolgerà lo spettacolo garantendo un'assidua sorveglianza al fine di prevenire danni a terzi o a cose avendo cura di procedere al ripristino del sito utilizzato per tale scopo;

Art. 3.

La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

Art. 4.

In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato su tutto il territorio comunale, il commercio in forma itinerante di qualsiasi artifici o giocattolo pirotecnico.

Art. 5.

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150.00 a €.3000.00

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 L. 689/81.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 c.p.p.